

Approvata dal Consiglio di
Amministrazione del 30.09.2022

- PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE -

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Definizioni.....	3
3	Soggetti Interessati.....	4
4	Obblighi e divieti dei destinatari.....	5
5	Valutazione delle Informazioni Privilegiate.....	5
6	Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate.....	6
7	Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate.....	7
8	Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a determinate categorie di destinatari.....	9
9	Istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.....	10
10	Inadempimenti della Procedura e sanzioni.....	11
11	Disposizioni finali.....	11

1 PREMESSA

- 1.1 La presente procedura (la **Procedura**) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti la Rosetti Marino SpA S.p.A. (di seguito denominata anche la **Società**) e le società dalla stessa controllate (congiuntamente alla Società, il **Gruppo**) in virtù della quotazione della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**EGM**), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative alla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (il "Registro").
- 1.2 La Procedura è stata adottata dal Comitato Esecutivo della Società nella riunione del 25/11/2016, e successivamente modificata e aggiornata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2022 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **Regolamento Emittenti EGM**), e del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il **Regolamento (UE) 596/2014**).
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

2 DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Informazione Privilegiata: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della Società che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

– un'informazione è di "*carattere preciso*" se:

- (a) si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari collegati*" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Investor Relator: il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

EGA: l'Euronext Growth Advisor della Società.

Organi Delegati: ciascun Consigliere di Amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

MAR: Il Regolamento (UE) 596/2014;

Elenco o Registro: il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate disciplinato dalla presente Procedura istituito dalla Società in ottemperanza all'art. 18 MAR e alle disposizioni del Regolamento (UE) 347/2016.

Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate o anche Soggetto Preposto: il Direttore Affari Generali della Società ovvero il diverso soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto all'attuazione della presente procedura e allo svolgimento delle attività di tenuta e aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 9 della presente Procedura.;

SDIR: il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB.

Soggetti Interessati: ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3 della presente Procedura;

Strumenti Finanziari: qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società che sia stato:

(i) ammesso alle negoziazioni su EGM o su altro sistema multilaterale di negoziazione UE o per il quale sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione UE, (ii) ammesso alle negoziazioni o per il quale sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato UE, (iii) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (iv) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (i)-(iii), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

TUF: il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*") e successive modificazioni e integrazioni.

3 SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e del Gruppo;
- (c) i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società;
- (d) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione;

Rosetti Marino S.p.A.

4

Sede Legale (Head Office) Via Trieste, 230 - 48122 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 878 111 – Fax +39 0544 878 188

e-mail: rosetti@rosetti.it - web site: www.rosetti.it

Cap.Soc. € 4.000.000,00 i.v. - REA Ra 1530 - Reg. Impr. di Ravenna/C.F./P.IVA 00082100397

(e) qualunque altro soggetto che possenga Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni Privilegiate.

(collettivamente, i **Soggetti Interessati**).

4 OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI

4.1 È fatto espresso obbligo ai Soggetti Interessati di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato.

4.2 I Soggetti Interessati pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- (a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni.

4.3 I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

4.4 È fatto divieto ai Soggetti Interessati

- i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.
- iv. di comunicare a terzi Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate, tranne quando tale comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione sulla base del c.d. principio del need to know;
- v. di comunicare a terzi le raccomandazioni o induzioni di cui al precedente punto (iii), allorché il Soggetto Interessato sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.

5 VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGiate

5.1 La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o le altre società del Gruppo è di competenza dei seguenti soggetti:

- (a) Informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza rimane

Rosetti Marino S.p.A.

5

Sede Legale (Head Office) Via Trieste, 230 - 48122 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 878 111 – Fax +39 0544 878 188

e-mail: rosetti@rosetti.it - web site: www.rosetti.it

Cap.Soc. € 4.000.000,00 i.v. - REA Ra 1530 - Reg. Impr. di Ravenna/C.F./P.IVA 00082100397

dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati di concerto con l'EGA.

- (b) Informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci: la competenza è del Presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati di concerto con l'EGA.
- (c) Dati contabili e di periodo: la competenza è degli Organi Delegati di concerto con l'EGA.
- (d) Altre informazioni: la competenza è degli Organi Delegati di concerto con l'EGA.

In tutti i casi in cui venga rilevata la sussistenza di una Informazione Privilegiata o che si ritenga possa essere qualificata come tale, essa deve essere comunicata senza indugio al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate.

5.2 Al di fuori dei casi indicati alle lettere (a) e (b) del precedente paragrafo 5.1, in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Interessati, in tutte le altre circostanze in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:

- comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate;
- in seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (*sette*) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione – informare il Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate in merito allo stato di avanzamento.

5.3 Le altre società facenti parte del Gruppo, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare prontamente gli Organi Delegati dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa agli Organi Delegati di concerto con l'EGA.

6 POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1 Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura:

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti e riduzioni del capitale sociale;

- emissioni di *warrant*, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione;
- perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate (così come definite nelle Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate emanate da Borsa Italiana con riferimento all'Euronext Growth Milan);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

7 GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1 Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 5.1, come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura, ed alla normativa di legge e regolamentare vigente.

7.2 Gli Organi Delegati elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relator, una bozza di comunicato e la inviano all'EGA, unitamente ad eventuali documenti o relazioni pertinenti, per sua opportuna informazione e commenti.

7.3 Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'EGAsul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico mediante SDIR.

7.4 Gli Organi Delegati si assicurano che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

7.5 Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

7.6 La Società pubblica e conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.

7.7 La Società, tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate (anche nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare) a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni sopra indicate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione valuta il ricorrere delle condizioni indicate al presente paragrafo per ritardare, sotto la responsabilità della Società, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate.

7.8 Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società notifica tale ritardo all'autorità competente (Consob), immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. Contestualmente, ovvero su richiesta di Consob, a seconda di quanto prescritto dalla disciplina nazionale e europea applicabile, fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate al presente paragrafo.

7.9 Nel caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.

In particolare, la decisione di ritardare la comunicazione di un'informazione Privilegiata è riportata in un documento scritto formato con strumenti tecnici che assicurano l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole per almeno cinque anni, e che deve riportare le seguenti informazioni:

1. Data e ora (i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso la Società, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata, e (iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte della Società;

Rosetti Marino S.p.A.

8

Sede Legale (Head Office) Via Trieste, 230 - 48122 Ravenna - Italy

Tel. +39 0544 878 111 – Fax +39 0544 878 188

e-mail: rosetti@rosetti.it - web site: www.rosetti.it

Cap.Soc. € 4.000.000,00 i.v. - REA Ra 1530 - Reg. Impr. di Ravenna/C.F./P.IVA 00082100397

2. identità delle persone che presso la Società sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine, (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo, (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata, e (iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

3. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, e (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

7.10 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico.

7.11 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

7.12 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

8 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A DETERMINATE CATEGORIE DI DESTINATARI

8.1 La Società può comunicare confidenzialmente – per il tramite degli Organi Delegati – le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari:

(a) consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;

(b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;

(c) soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);

(d) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;

(e) le agenzie di *rating*;

(f) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;

(g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

8.2 La Società, tramite gli Organi Delegati, deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate

siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche. A tal fine gli Organi Delegati dovranno preventivamente informare per iscritto i destinatari delle informazioni e concludere prima della messa a disposizione di tali informazioni idonei accordi di riservatezza.

8.3 Tuttavia, se gli Organi Delegati hanno ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con l'EGA e l'Investor Relator affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

8.4 Qualora tali Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, la Società deve comunicare – per il tramite dell'Investor Relator, d'intesa con gli Organi Delegati e mediante l'invio di un avviso tramite SDIR – tali Informazioni Privilegiate, contemporaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente nel caso di divulgazione non intenzionale.

9 ISTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

9.1 Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e del Regolamento di Esecuzione 2016/347, le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono iscritte in un apposito elenco – redatto in formato elettronico conformemente al modello dell'allegato I al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 - istituito e regolarmente aggiornato dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti (l'**Elenco**).

9.2 Tale formato elettronico garantisce in ogni momento:

- (a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'Elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- (b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'Elenco;
- (c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Elenco.

9.3 L'Elenco contiene le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta.

9.4 L'Elenco deve essere aggiornato tempestivamente a cura del Responsabile del trattamento delle info privilegiate quando cambia la ragione per cui la persona è iscritta, deve essere iscritta una nuova persona, una persona iscritta non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

9.5 La Società (o le persone che agiscono in nome o per conto della stessa) adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'Elenco prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

9.6 I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

10 INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI

10.1 L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate possono comportare l'applicazione di sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

10.2 In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e altre società del Gruppo – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

10.3 Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

10.4 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, da Borsa Italiana S.p.A. o altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

10.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale della Società.

11 DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli ammessi alle negoziazioni su EGM.